

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

CAPO PRIMO

– DISPOSIZIONI GENERALI –

DELIBERAZIONE N. 27/22 DEL 22 FEBBRAIO 2022

Art. 1 – Principi generali

1. Il procedimento disciplinare nei confronti delle persone iscritte all'Albo degli Psicologi è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare della persona incolpata per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, o violazione del *Codice Deontologico*, anche in relazione alla disciplina sulla pubblicità, o siano, comunque, ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro della professione.
2. Il procedimento è regolato dagli artt. 12, comma 2, lett. i), 26 e 27 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56 e dal presente regolamento, adottato anche ai sensi degli artt. 2 e 4, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Il Consiglio Regionale dell'Ordine esercita la funzione disciplinare ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. i), della L. n. 56/1989.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le norme generali sul procedimento amministrativo contenute nella L. n. 241/1990, nel rispetto dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

Art. 2 – Responsabilità disciplinare, prescrizione, decadenza e comunicazioni

1. La responsabilità disciplinare sussiste ove sia accertata l'inosservanza dei doveri professionali della psicologa e dello psicologo.
2. La responsabilità disciplinare sussiste anche se il fatto è stato commesso per imprudenza, negligenza o imperizia, o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.
3. La psicologa e lo psicologo sono sottoposti a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l'attività professionale, qualora essi si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l'immagine e la dignità della categoria.
4. L'illecito disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dalla commissione del fatto.
5. Nel caso di illeciti ad effetti permanenti, la prescrizione decorre dalla cessazione definitiva della condotta illecita.

6. L'inizio dell'accertamento preliminare, coincidente con la comunicazione alla persona iscritta della notizia o della segnalazione dei fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare ex art. 6 del presente Regolamento, interrompe la decorrenza del termine prescrizione. Analoghi effetti interruttivi discendono dalla comunicazione dell'atto recante la contestazione degli addebiti, di cui all'art. 8 del presente Regolamento. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 13.

7. Fatte salve le cause di sospensione e di interruzione, il procedimento disciplinare deve concludersi, a pena di decadenza, entro trentasei mesi dalla sua apertura, deliberata ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento.

8. Tutte le comunicazioni eseguite nella fase preliminare, nel corso del procedimento e all'esito dello stesso, sono eseguite a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o, in alternativa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (a.r.).

9. In caso di irreperibilità della persona iscritta agli indirizzi dalla stessa comunicati all'Ordine in sede di iscrizione e di successive variazioni, le comunicazioni avvengono ai sensi dell'art. 27 comma 4 della legge 18 febbraio 1989, n. 56.

Art. 3 – Astensione e ricsuzione.

1. Il componente del Consiglio dell'Ordine ha l'obbligo di astenersi dal partecipare al procedimento disciplinare e può essere ricsuato, nei seguenti casi:

- a) se ha interesse nella vertenza disciplinare o se è creditore e/o debitore della persona incolpata o delle persone che hanno fatto pervenire la notizia del presunto illecito disciplinare;
- b) se è in relazione di coniugio, parentela ovvero se è convivente o collega di studio o di lavoro della persona incolpata o della parte che ha denunciato il presunto illecito disciplinare;
- c) se ha motivi di inimicizia grave o di forte amicizia con la persona incolpata ovvero con la parte che ha denunciato il presunto illecito disciplinare;
- d) se ha deposto nella vertenza come persona informata dei fatti;
- e) sa ha dato consigli o manifestato pubblicamente il suo parere sulle vicende oggetto del procedimento;
- f) in ogni altro caso in cui sussistano ragioni di convenienza e di opportunità, adeguatamente motivate.

2. L'astensione e la ricsuzione devono essere presentate al Consiglio con atto scritto ovvero dichiarate a verbale non oltre l'inizio della seduta di cui all'art. 8, con la specificazione dei motivi e, ove possibile, documentate. Per le Consigliere e i Consiglieri assenti alla detta seduta, l'astensione e la ricsuzione dovranno essere proposte non oltre l'inizio della seduta di celebrazione del procedimento disciplinare di cui al successivo articolo 9.

3. Sulla dichiarazione di astensione o proposta di ricasazione, il Consiglio decide immediatamente in camera di consiglio, allo stato degli atti, con esclusione delle Consigliere e Consiglieri astenuti o ricusati. Qualora il Consiglio ritenga condivisibile la dichiarazione di astensione o fondata la proposta di ricasazione, le persone astenute o ricusate non partecipano al procedimento. La seduta nel corso della quale è stata presentata la dichiarazione di astensione o la proposta di ricasazione prosegue, ove possibile, immediatamente dopo la decisione assunta in merito dal Consiglio.
4. Se l'astensione o la ricasazione riguarda il Presidente, questi è sostituito dal Vicepresidente dell'Ordine o, in caso di impedimento, dalla Consigliera o Consigliere più anziano per iscrizione all'Albo.
5. Nel caso in cui si verifichi l'astensione o la ricasazione motivata della maggioranza delle Consigliere e dei Consiglieri, il fascicolo disciplinare ed i relativi atti sono trasmessi al Presidente del Consiglio regionale viciniore, da calcolarsi in "linea d'aria". La decisione al riguardo assunta dal Consiglio dell'Ordine viciniore deve essere trasmessa al Consiglio regionale di provenienza, che la fa propria con specifica deliberazione.

Art. 4 – Commissione deontologica

1. La Commissione deontologica del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi ha il compito di effettuare l'attività istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti delle persone iscritte all'Albo.
2. La Commissione è composta da un minimo di tre a un massimo di otto Consigliere e Consiglieri dell'Ordine, nominati dal Consiglio dell'Ordine tra i suoi componenti.
3. Il Consiglio nomina tra le Consigliere e i Consiglieri facenti parte della Commissione un Coordinatore che, previo esame dei fascicoli disciplinari, ha il compito di proporre al Consiglio l'archiviazione immediata nelle ipotesi di cui all'art. 6, comma 2, assegnare i fascicoli disciplinari ai membri della Commissione stessa, che in tal modo assumono la funzione di Consigliere e Consiglieri istruttori, decidere sulle astensioni e/o ricasazioni formulate da/nei confronti di Consigliere e Consiglieri istruttori prima della conclusione della fase dell'accertamento preliminare di cui al successivo art. 6 e, in generale, coordinare i lavori della Commissione.
4. Qualora sussistano cause di astensione e/o ricasazione di cui al precedente articolo 3, il membro (o membri) della Commissione disciplinare deve (devono) darne tempestiva comunicazione al Coordinatore, il quale provvede ad assegnare il fascicolo disciplinare ad altra Consigliera o altro Consigliere che istruisce la pratica.
5. La Commissione si riunisce almeno 4 volte all'anno ed è convocata dal Coordinatore.
6. La Commissione, il Coordinatore nonché le Consigliere e i Consiglieri istruttori si possono avvalere della consulenza del legale dell'Ordine.
7. La Consigliera o il Consigliere che istruisce la pratica svolge l'accertamento preliminare disciplinato dall'art. 6 del presente Regolamento.

CAPO SECONDO

– FASE PRELIMINARE –

Art. 5 – Convocazione del Consiglio e poteri del Presidente

1. Il procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritta o dell'iscritto nell'Albo degli Psicologi è promosso d'ufficio dal Consiglio dell'Ordine, quando ha notizia di fatti rilevanti ai sensi dell'art. 1, o su richiesta del Procuratore della Repubblica competente per territorio.
2. Il Consiglio dell'Ordine ha altresì il dovere di prendere in considerazione le notizie di fatti rilevanti ai sensi dell'art. 1, su segnalazione/esposto di altre persone iscritte all'Albo, di soggetti pubblici o privati. Le segnalazioni/esposti provenienti da fonti anonime possono essere prese in considerazione solo se debitamente circostanziate.
3. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine assicura il rispetto dei principi e delle regole cui è informato il procedimento disciplinare. In caso di assenza od impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente, o, in caso di impedimento di questi, dalla Consiglieria o dal Consigliere più anziano per iscrizione all'Albo.
4. Il Presidente dirige il procedimento compiendo, tra gli altri, tutti gli atti necessari a dare impulso al procedimento e coordinando le sedute, la discussione e le votazioni.

Art. 6 – Accertamento preliminare

1. Qualora pervenga una notizia o segnalazione di fatti rilevanti ai sensi del precedente art. 5, il Coordinatore della Commissione deontologica nomina, tra i membri della medesima, una o più persone tra le Consiglierie e i Consiglieri istruttori incaricati di svolgere un accertamento sommario preordinato alla verifica preliminare della ricorrenza dei presupposti per l'apertura formale del procedimento disciplinare. A tal fine, la Consiglieria o il Consigliere incaricato potrà, ad esempio, sentire la persona iscritta interessata, l'autore della segnalazione, altre persone informate sui fatti, ovvero richiedere informazioni od acquisire documentazione.
2. Nel caso in cui l'esposto sia suscettibile di definizione immediata (ad esempio, per prescrizione del presunto illecito; addebitabilità del fatto a persona non iscritta/non più iscritta all'Ordine; provenienza della segnalazione da fonte anonima non debitamente circostanziata; manifesta infondatezza, etc..), il Coordinatore, eventualmente previo parere non vincolante degli altri membri della Commissione deontologica, propone al Consiglio l'archiviazione.
3. La convocazione della persona iscritta per l'audizione, effettuata anche ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 241 del 1990, deve essere inviata a mezzo PEC, o, in alternativa, mediante lettera

raccomandata a.r., almeno 20 giorni prima della data prevista per l'audizione stessa e deve contenere una sintetica ma circostanziata indicazione dei fatti oggetto di accertamento, con l'allegazione, ove possibile, della segnalazione pervenuta, oltre all'indicazione del nominativo della persona responsabile del procedimento che, generalmente, coincide con quello della Consigliera o Consigliere che istruisce la pratica.

4. La persona iscritta ha facoltà di avvalersi dell'assistenza di un difensore di fiducia, persona iscritta all'Albo degli Avvocati, di non presentarsi all'audizione e di inviare memorie e documenti, entro il giorno della prevista audizione. In caso di mancata presentazione giustificata dalla persona iscritta, questi deve essere riconvocata in altra data. In caso di persistente assenza, la Consigliera o il Consigliere che istruisce la pratica potrà procedere comunque. Analoga procedura verrà seguita nel caso di legittimo impedimento del difensore della persona iscritta.

5. Delle audizioni e degli altri eventuali accertamenti, è redatto verbale, sottoscritto dalla Consigliera o dal Consigliere che istruisce la pratica, dalle persone ascoltate e dalla persona che verbalizza.

6. Terminata la fase istruttoria, la Consigliera o il Consigliere che istruisce la pratica riferisce tempestivamente al Consiglio i risultati dell'accertamento preliminare in apposita seduta, formulando una proposta di archiviazione o di apertura del procedimento disciplinare

CAPO TERZO

– ARCHIVIAZIONE, APERTURA E TRATTAZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE –

Art. 7 – Composizione del Consiglio dell'Ordine in sede disciplinare. Quorum costitutivo e deliberativo.

1. Il Consiglio dell'Ordine in sede disciplinare è composto dalle Consigliere e dai Consiglieri appartenenti alla sezione della persona iscritta assoggettata al procedimento, con esclusione della Consigliera o del Consigliere che istruisce la pratica incaricato della fase di accertamento preliminare di cui all'art.4.

2. Per la validità delle sedute del Consiglio dell'Ordine è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

3. Ove il numero delle Consigliere e dei Consiglieri iscritti alla sezione B dell'Albo sia inferiore a tre, il Consiglio giudica in composizione monocratica, nella persona della Consigliera o Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione nella sezione B dell'Albo.

4. In mancanza di Consigliere e Consiglieri iscritti alla sezione B dell'Albo, giudica il Consiglio territorialmente più vicino, da calcolarsi in "linea d'aria", che abbia tra i suoi componenti almeno una Consigliera o un Consigliere iscritto alla stessa sezione dell'Albo. Ove tale criterio risulti inapplicabile per mancanza di rappresentanti iscritti alla sezione B dell'Albo del Consiglio viciniore, giudica il Consiglio al quale appartiene la persona incolpata, anche se composto esclusivamente dagli appartenenti alla sezione A.

5. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. n. 221/2005, le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il giudizio più favorevole alla persona incolpata.

Art. 8 – Archiviazione ed apertura del procedimento disciplinare.

1. All'esito dell'accertamento preliminare, qualora il Consiglio non decida di archiviare, delibera l'apertura del procedimento disciplinare.

2. La delibera di archiviazione deve essere tempestivamente comunicata alla persona iscritta a mezzo PEC o, in alternativa, a mezzo lettera raccomandata a.r..

La delibera con la quale il Consiglio dell'Ordine dispone l'apertura del procedimento disciplinare deve essere motivata e deve contenere: l'indicazione dei fatti dei quali si contesta la rilevanza disciplinare e l'indicazione delle norme di legge, di regolamento o del Codice Deontologico che si ritiene possano essere state violate, eventualmente integrando le contestazioni mosse alla persona interessata ex art. 6, comma 3, del presente Regolamento, in considerazione delle risultanze dell'espletato accertamento preliminare; l'indicazione della seduta di trattazione del procedimento, da fissarsi a non meno di 60 giorni dalla contestazione degli addebiti di cui al comma successivo; la nomina della Consigliera o del Consigliere che relaziona; la convocazione delle persone informate sui fatti, di cui si ritenga necessario acquisire od approfondire le dichiarazioni.

3. Il Presidente provvede, a mezzo PEC o, in alternativa, con raccomandata a.r., ad informare la persona iscritta dell'apertura del procedimento disciplinare, mediante comunicazione che deve contenere:

- la menzione circostanziata degli addebiti e delle norme di legge e/o del *Codice Deontologico* di cui si ipotizza la violazione e degli eventuali mezzi di prova disposti;

- la data ed il luogo in cui si terrà l'udienza di trattazione del procedimento disciplinare;

- l'avvertenza che la persona incolpata ha facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, persona iscritta all'Albo degli Avvocati e che ha facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento;

- l'informazione che persona incolpata ha facoltà di presentare memorie, documenti e istanze istruttorie fino a dieci giorni prima della seduta;

- l'espresso avvertimento che qualora la persona incolpata non si presenti alla seduta del Consiglio si procederà in sua assenza.

4. Dell'apertura del procedimento disciplinare è data comunicazione al Procuratore della Repubblica competente per territorio, e, per conoscenza, al Consiglio Nazionale dell'Ordine.

5. Il Segretario del Consiglio dell'Ordine provvede a dare avviso della nomina alla Consigliera o Consigliere che relaziona, qualora questi non sia presente alla seduta nella quale viene disposto il

conferimento dell'incarico. La comunicazione viene effettuata con i mezzi ordinari.

6. Il Segretario del Consiglio dell'Ordine provvede a mettere a disposizione della Consigliera o Consigliere che relaziona il fascicolo del procedimento.

7. Qualora, per qualunque motivo, in pendenza del procedimento muti la composizione del Consiglio dell'Ordine, il procedimento prosegue e sono fatti salvi tutti gli atti compiuti antecedentemente.

Art. 9 – Celebrazione del procedimento disciplinare.

1. Le sedute disciplinari avanti il Consiglio dell'Ordine non sono pubbliche, non possono essere audio-video riprese se non previa deliberazione del Consiglio dell'Ordine e, salvo impedimenti, si tengono presso la sede dell'Ordine medesimo.

2. In casi eccezionali, la celebrazione della seduta disciplinare può avvenire con modalità "da remoto", dandone comunicazione alla persona incolpata e al suo legale.

3. Nel corso della seduta, la Consigliera o il Consigliere che relaziona espone oralmente i fatti addebitati, le circostanze emerse dall'istruttoria, le eventuali prove assunte, le testimonianze acquisite, le eventuali istanze istruttorie presentate dalla persona incolpata. Successivamente viene sentita la persona incolpata, cui è consentito essere presente anche durante l'intervento della Consigliera o Consigliere che relaziona.

4. Qualora pervengano dalla parte istanze istruttorie prima della seduta disciplinare di trattazione, il Consiglio può decidere sulle medesime in camera di consiglio, alla prima riunione utile e anche in difetto di preventiva inclusione all'ordine del giorno, oppure, sempre in camera di consiglio, al termine della seduta disciplinare di trattazione, secondo quanto previsto al successivo comma 5.

5. Terminata la fase dibattimentale, il Consiglio, si riunisce in camera di consiglio, decide in merito alle eventuali, ulteriori, istanze istruttorie presentate dalla persona incolpata, procede alla discussione ed alle valutazioni del caso e adotta – qualora non ravvisi la necessità di ulteriore istruttoria – la decisione. Alla camera di consiglio può essere chiamato, per consultazioni su questioni tecnico giuridiche, il legale dell'Ordine.

6. Nell'ipotesi in cui il Consiglio ritenga di dover procedere ad ulteriori accertamenti istruttori, dispone in merito, fissando la data di audizione degli eventuali, ulteriori, testimoni, le modalità di assunzione della documentazione eventualmente occorrente, nonché la data della successiva seduta di trattazione del procedimento. L'espletamento dell'istruttoria può essere delegato, in tutto o in parte, alla Consigliera o al Consigliere che istruisce la pratica nominato ai sensi dell'art.4.

7. La delibera del Consiglio assunta al termine della fase dibattimentale con cui sono disposti eventuali ulteriori accertamenti istruttori è comunicata alla persona incolpata assente a mezzo posta elettronica certificata o, in alternativa, a mezzo lettera raccomandata a.r..

8. Nei casi di particolare complessità, il Consiglio, al termine della seduta, può riservarsi di emettere la decisione in una seduta successiva, dandone comunicazione alla persona incolpata a mezzo posta

elettronica certificata o, in alternativa, a mezzo lettera raccomandata a.r..

Art. 10 – Verbalizzazione

1. Il processo verbale della seduta disciplinare è redatto, sotto la direzione del Presidente, dal Segretario dell'Ordine o da persona da questi delegata ed è sottoscritto da entrambi.

2. Il verbale deve contenere: la data della seduta, con indicazione del giorno, mese ed anno; il numero ed il nome dei componenti del Consiglio presenti, con l'indicazione delle rispettive funzioni; la menzione della relazione istruttoria; l'indicazione, se presenti, del Procuratore della Repubblica competente per territorio, della persona incolpata e del difensore, nonché delle persone informate dei fatti eventualmente audite; le dichiarazioni rese dai presenti; i provvedimenti adottati dal Consiglio e le relative votazioni; la sottoscrizione del Presidente e della Consiglieria o del Consigliere Segretario.

Art. 11 – Contenuto della decisione, pubblicazione e comunicazione

1. Il Consiglio dell'Ordine può deliberare, con decisione motivata:

- l'archiviazione del procedimento disciplinare;
- l'irrogazione della sanzione disciplinare, secondo quanto previsto dal successivo art. 12;
- la sospensione del procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento.

2. La deliberazione del Consiglio deve contenere:

- nome, cognome, luogo e data di nascita della persona incolpata;
- esposizione dei fatti;
- svolgimento del procedimento;
- motivazione;
- dispositivo recante l'indicazione dei voti favorevoli, dei voti contrari e delle persone astenute;
- la data in cui è pronunciata, con l'indicazione di giorno, mese ed anno;
- la sottoscrizione del Presidente, dal Segretario e dalla Consiglieria o Consigliere che relaziona;
- la data di pubblicazione, con l'indicazione di giorno, mese ed anno;
- l'avviso che avverso la deliberazione può essere proposta impugnazione mediante ricorso al Tribunale competente per territorio, dalla persona interessata o dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

3. La decisione viene pubblicata mediante deposito nella Segreteria del Consiglio dell'Ordine entro il termine di sessanta giorni dalla seduta nel corso della quale è stata assunta.

4. Il Segretario provvede ad annotare in calce all'originale della decisione la data del deposito ed a comunicarla, a mezzo lettera raccomandata a.r. o a mezzo PEC, alla persona interessata ed al Procuratore della Repubblica competente per territorio entro i successivi 20 giorni, nonché a trasmetterla, per conoscenza, all'Osservatorio permanente per il Codice Deontologico presso il Consiglio nazionale.

Art. 12 – Sanzioni disciplinari

1. Ai sensi dell'art. 26 della L. 56/89, possono essere irrogate le seguenti sanzioni disciplinari:

a) l'avvertimento, che consiste nella contestazione della mancanza commessa e nel richiamo della persona incolpata ai suoi doveri, professionali e deontologici;

b) la censura, consistente nel biasimo formale per la mancanza commessa;

c) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non superiore ad un anno;

d) la radiazione dall'Albo, che può essere pronunciata quando la persona iscritta abbia gravemente compromesso la propria reputazione e/o la dignità dell'intera categoria professionale.

2. La sanzione disciplinare è irrogata secondo il principio di proporzionalità, tenendo conto del profilo soggettivo della persona incolpata nella commissione del fatto, della gravità dei fatti contestati e delle conseguenze dannose che siano derivate o possano derivare dai medesimi.

3. In caso di recidiva e soprattutto in ipotesi di illeciti disciplinari identici, il Consiglio può applicare alla persona iscritta una sanzione disciplinare più grave di quella in precedenza irrogata.

Art. 13 – Sospensione del procedimento e rilevanza della sentenza penale

1. In caso di pendenza di procedimento penale a carico della medesima persona per gli stessi fatti, il Consiglio dell'Ordine dispone la sospensione del procedimento disciplinare in attesa dell'esito del giudizio penale.

2. La sospensione interrompe il decorso dei termini di prescrizione dell'illecito disciplinare e di durata del procedimento, che ricominciano a decorrere dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo penale.

3. La sentenza penale irrevocabile ha efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare nei casi di cui all'art. 653 c.p.p.

4. Il procedimento disciplinare è altresì sospeso nel caso di cancellazione dall'Albo della persona incolpata. La persona cancellata dall'Albo professionale è iscritta in un apposito registro istituito presso

il Consiglio nazionale, consultabile da tutti gli Ordini. Il procedimento disciplinare prosegue, in caso di successiva reinscrizione della persona professionista allo stesso o ad altro Albo degli Psicologi. In tale ipotesi, sono fatti salvi gli atti compiuti prima della sospensione.

Art. 14 – Sospensione di diritto

1. La sospensione di diritto dall'esercizio della professione ha luogo nei seguenti casi:

- a) ipotesi previste dall'art. 35 del codice penale;
- b) interdizione dai pubblici uffici o dalla professione per una durata non inferiore a due anni, per effetto di sentenza penale passata in giudicato;
- c) emissione di un mandato o di un ordine di cattura;
- d) applicazione di una delle misure di sicurezza detentive di cui all'art. 215, comma secondo, nn. 2 e 3, del codice penale;
- e) applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive di cui all'art. 215, comma terzo, del codice penale;

morosità per oltre due anni nel pagamento dei contributi dovuti all'Ordine. La sospensione per morosità non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata dal Presidente del Consiglio dell'Ordine quando la persona iscritta dimostra di avere corrisposto le somme dovute.

2. La sospensione di diritto è deliberata dal Consiglio, sentita la persona iscritta, senza che abbia luogo un procedimento disciplinare. La sospensione si protrae finché perdura l'efficacia del provvedimento giurisdizionale da cui è stata determinata.

Art. 15 – Radiazione di diritto

1. La radiazione è pronunciata di diritto quando la persona iscritta è stata condannata, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva non inferiore a due anni per un reato non colposo.

2. Nel caso di cui al comma 1, la persona radiata può, a domanda, essere nuovamente iscritta una volta ottenuta la riabilitazione secondo le norme di procedura penale.

Sull'istanza di reinscrizione provvede il Consiglio in conformità delle stesse disposizioni previste per l'iscrizione.

CAPO QUARTO

– RICORSI ED ESECUTIVITÀ DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI –

Art. 16 – Ricorsi

1. Ai sensi dell'art. 26 comma 5 della legge n. 56/89, le deliberazioni del Consiglio possono essere impugnate, con ricorso al Tribunale competente per territorio, dalla persona interessata o dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale stesso.
2. Il ricorso deve essere proposto nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato. La proposizione dell'azione sospende l'efficacia del provvedimento disciplinare.
3. Contro la sentenza del Tribunale che conferma il provvedimento disciplinare, la persona interessata può ricorrere alla Corte di Appello, con l'osservanza delle medesime forme previste per il procedimento avanti al Tribunale. Avverso la sentenza della Corte di Appello è dato ricorso per Cassazione.
4. Nel caso di accoglimento del ricorso e di annullamento del provvedimento disciplinare da parte dell'Autorità giudiziaria, ove il Consiglio dell'Ordine competente decida, eseguite le valutazioni del caso, di non impugnare la decisione, provvede, con apposita deliberazione, a prendere atto della sentenza di annullamento, adottando, ove necessario, i provvedimenti conseguenti.

Art. 17 – Esecutività dei provvedimenti disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari sono eseguiti una volta divenuti definitivi.
2. I provvedimenti disciplinari divengono definitivi con l'inutile decorso del termine di impugnazione previsto dall'articolo precedente o, nel caso di proposizione del ricorso, col passaggio in giudicato della sentenza di rigetto dell'impugnazione.

In tale ultimo caso, ai fini dell'esecuzione del provvedimento disciplinare, occorrerà rinnovarne la comunicazione alla persona interessata a mezzo PEC o mediante lettera raccomandata a.r.

Art. 18 – Pubblicità e archiviazione delle deliberazioni

1. I provvedimenti disciplinari di avvertimento, censura e sospensione, divenuti esecutivi, sono annotati sull'Albo.
2. Sono del pari annotati sull'Albo tutti i provvedimenti per i quali l'annotazione sia espressamente prevista da disposizione di legge o regolamentare.
3. Tutti i provvedimenti disciplinari e gli atti di archiviazione sono inseriti, in originale, nell'apposito archivio dell'Ordine. Copia delle deliberazioni e di tutti gli atti e documenti ad essa connessi sono inseriti nel fascicolo personale della persona iscritta, detenuto presso la sede dell'Ordine.
4. L'accesso a tali atti è consentito nel rispetto della disciplina contenuta nella legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 19 – Entrata in vigore e disciplina transitoria

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della delibera di approvazione dello stesso assunta dal Consiglio dell'Ordine.
2. Il presente regolamento si applica anche ai procedimenti disciplinari pendenti alla data della sua entrata in vigore, per i quali il Consiglio non abbia ancora deliberato l'apertura del procedimento ai sensi dell'art. 8. Resta in ogni caso ferma la validità degli atti già compiuti.